



Regione Carabinieri Forestale "Lazio" Gruppo di Latina

N. 161/3 di prot. 2025 All.: 1

Latina, 15/06/2025

OGGETTO: BANDO DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA DI COMPLESSIVI 12 (DODICI) TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO FORESTALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI. COMUNICAZIONE.

A	NUCLEI CC FORESTALI	LORO SEDI
A	NIPAAF	LATINA
A	PERSONALE SEDE	SEDE
PER CONOSCENZA		
A	ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA <i>protocollo.odaf.latina@conafpec.it</i>	LATINA
A	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI <i>ordine.latina@ingpec.eu</i>	LATINA
A	ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI <i>oappec.latina@archiworldpec.it</i>	LATINA
A	ORDINE DEI BIOLOGI DEL LAZIO E ABRUZZO <i>protocollo@pec.biologilazioabruzzo.it</i>	ROMA
A	ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO <i>ordinegeologilazio@pec.epap.it</i>	ROMA

Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, il bando del concorso per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 12 (dodici) Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri che tra i requisiti prevede solo il possesso di lauree tecniche.

PFD/mg

IL COMANDANTE
(Ten. Col. Vittorio Iansiti)

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 53, comma 16-ter;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di dati personali”, recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO** il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** l’art. 577 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;

VISTA	la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
VISTO	il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
VISTA	la direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.207 recante “Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici”;
VISTO	il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;
VISTO	il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, così come integrato e corretto dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO	il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO	il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
VISTO	il decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli Ufficiali del ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri;
VISTO	il decreto interministeriale 16 maggio 2018, con il quale è stata approvata la “Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”;
VISTO	il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO	il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia;
VISTO	il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

- VISTO** l'art. 2-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, concernente "Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione", convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- VISTO** il comma 6, dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'art. 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (Legge di bilancio 2025);
- VISTA** la lettera n. 169/1-6-2024 U del 27 febbraio 2025, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha chiesto di indire per l'anno 2025, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 12 (dodici) tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 664-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani e con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri;
- VISTO** l'art. 665 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi;
- RAVVISATA** la necessità di indire per l'anno 2025, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 12 (dodici) Ufficiali in servizio permanente nel Ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la lettera n. M_D A0D32CC REG2025 0025242 del 7 febbraio 2025 con la quale il I Reparto Personale dello Stato Maggiore della Difesa, esprime il previsto nulla osta autorizzando l'indizione del predetto concorso per l'anno 2025;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 -registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 12 (dodici) Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri così ripartiti:
 - a) n. 10 (dieci) posti, per i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la

- presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto;
- b) n. 2 (due) posti, per i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che, abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a "eccellente", e che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto.
2. I 10 (dieci) posti a concorso, di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, sono riservati:
- 1 (uno) posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio.
- Nel caso di più candidati idonei, il posto verrà assegnato prioritariamente seguendo l'ordine di punteggio. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) del presente articolo potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze dell'Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza degli Ufficiali del ruolo Forestale.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it, nonché nel portale del reclutamento (InPa).
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso ai candidati eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito internet "www.carabinieri.it", definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. A titolo informativo, il suddetto avviso potrà essere pubblicato nel Portale del reclutamento (inPa).

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i cittadini che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 4, comma 1:
- a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
- 1) 40° anno di età, se militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri e ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori;
 - 2) 34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;

4) 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti categorie.

Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;

b) siano in possesso della cittadinanza italiana;

c) godano dei diritti civili e politici;

d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo unico appresso indicate, rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari:

- scienze della nutrizione umana (LM-61);
- scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
- scienze e tecnologie alimentari (LM-70);
- scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73);
- scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75);
- scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);
- architettura del paesaggio (LM-03);
- architettura e ingegneria edile-architettura (LM-04);
- ingegneria civile (LM-23);
- ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
- ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35);
- pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);
- biologia (LM-6);
- biotecnologie agrarie (LM-7);
- biotecnologie industriali (LM-8);
- fisica (LM-17);
- scienze della natura (LM-60);
- scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
- scienze geofisiche (LM-79);
- scienze geografiche (LM-80).

Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni ovvero le lauree magistrali conseguite in territorio nazionale riconosciute, per legge o per decreto ministeriale, equipollenti a una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.

Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata cnsrconcuff@pec.carabinieri.it, secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica è disponibile nel sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. Altresì, per il candidato già abilitato alla professione in territorio nazionale sarà sufficiente consegnare, all'atto della presentazione alla prova scritta di cui al successivo art. 9, un'autocertificazione di iscrizione all'Albo Nazionale Professionale.

In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all'atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione probante;

e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente

- arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia dello Stato, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
- f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, né si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
 - g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - h) non abbiano in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale (solo se militari in servizio permanente);
 - i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - j) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente);
 - k) abbiano tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;
 - l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - m) se concorrenti in servizio nell'Arma dei Carabinieri che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, la qualifica non inferiore a "eccellente", ovvero, in caso di rapporto informativo, un giudizio equivalente;
 - n) se militari in servizio non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni disciplinari registrate a matricola;
 - o) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potrà essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
 - p) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito sarà verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici;
 - q) essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente. Tale requisito sarà verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali.
- Il difetto, anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinerà l'esclusione dal concorso.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 4, comma 1. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui alla lettera a), devono essere mantenuti sino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri e per tutto il periodo formativo.
 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.

Art. 3

Area concorsi on-line e Portale del reclutamento

1. La procedura relativa al concorso viene gestita tramite il sito www.carabinieri.it/area-concorsi.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata in detto sito.

2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario, munirsi per tempo delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), intestate al candidato che presenta la domanda, con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it.
3. Sul portale del reclutamento (InPa), raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verranno pubblicati il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento all'area concorsi on-line per le attività di cui al precedente comma 2; sul portale InPa, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione della graduatoria di merito.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel portale InPa. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo non festivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con modalità diverse da quanto previsto dal precedente articolo (comprese quelle cartacee) o con sistemi di identificazione intestati a persone diverse dal candidato.
3. Una volta autenticatosi nel sito, il concorrente dovrà compilare tutti i campi presenti, seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
4. La procedura chiederà al concorrente di:
 - a) indicare due indirizzi e-mail validi:
 - posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di partecipazione al concorso;
 - posta elettronica certificata (PEC), da cui inviare e ricevere, con valore di notifica, eventuali comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale, la quale dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata della procedura concorsuale, segnalando tempestivamente, alla casella cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it, ogni variazione dell'indirizzo stesso;
 - b) caricare una fototessera in formato digitale.
5. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
 - a) a quale dei posti a concorso intende partecipare, atteso che la domanda di partecipazione può essere presentata solo per una delle lettere di cui al precedente art. 1 comma 1;
 - b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - c) il proprio stato civile;
 - d) la residenza, il codice di avviamento postale, il numero telefonico (telefonia fissa e mobile) nonché il recapito presso il quale ricevere le comunicazioni relative al concorso (il proprio domicilio digitale). Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

- e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione, secondo il modello in Allegato A, da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
- f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- g) di aver tenuta condotta incensurabile;
- h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
- i) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (in caso contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato)
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo e-mail cnscrconcuff@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente;
- j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una Pubblica Amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- l) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
- m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito. Se Ufficiale di Complemento o Ufficiale in Ferma Prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso Allievi Ufficiali di Complemento o del corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l'anzianità giuridica di nomina. Inoltre, dovrà indicare:
 - 1) se Ufficiale di Complemento, la data di fine del servizio di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
 - 2) se Ufficiale in Ferma Prefissata, la data in cui ha maturato l'anno di servizio;
 - 3) se Ufficiale delle Forze di Completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui è stato richiamato;
- n) il Centro Documentale (ex Distretto Militare) o il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o la Direzione Territoriale del Personale della Regione Aerea competente per territorio o il Comando Aeronautica Militare di Roma, di iscrizione in relazione alla residenza;

- o) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militare in servizio permanente);
 - p) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua;
 - q) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste al precedente art. 2, comma 1., lettera d), la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Università presso cui è stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato;
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. Altresì, per il candidato già abilitato alla professione in territorio nazionale sarà sufficiente presentare un'autocertificazione di iscrizione all'Albo Nazionale Professionale.
 - r) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l'Università presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
 - s) l'eventuale possesso di uno o più titoli di preferenza di cui al successivo art. 16, comma 3. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - t) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 17, comma 6;
 - u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
 7. La domanda di partecipazione presentata non può essere integrata o modificata. Qualora il candidato debba apportare delle variazioni dovrà, entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullare la domanda presentata e procedere alla redazione di una nuova.
 8. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La predetta documentazione potrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 10, salvo eventuali successive modifiche della procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti i concorrenti, sul sito www.carabinieri.it, nell'area dedicata al concorso.
 9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà comunque chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 10. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
 11. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo, il candidato, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi

dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l'accertata natura mendace delle dichiarazioni rese, comporta:

- ai sensi dell'articolo 76, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
- l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.

12. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui è in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 5.
13. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it. Detto avviso, a mero fine informativo, sarà pubblicato anche sul portale inPA. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
14. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it. Detto avviso, a mero fine informativo, sarà pubblicato anche sul portale inPA.

Art. 5

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. I Reparti/Enti/Comandi, cui sono in forza i concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:
 - a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate dagli interessati;
 - b) documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica per *"partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina a Tenente in servizio permanente nel ruolo Forestale"*;
 - c) foglio matricolare.

I Comandi di Corpo, all'atto della ricezione di copia della domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, comunicando al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento eventuali candidati privi degli stessi, onde consentire l'eventuale tempestiva esclusione.

Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui al successivo art. 8, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento della stessa con le modalità di cui al citato art. 8, comma 2.

Per i militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri la trasmissione di detta documentazione potrà avvenire avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione Documentale Concorsi Interni). Per i militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze Armate/Corpi Armati dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potrà avvenire attraverso posta certificata all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Viale di Tor di Quinto n. 119 CAP 00191 Roma oppure a mezzo

corriere.

2. Per i concorrenti attualmente in congedo che, nella domanda di partecipazione al concorso, dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d'ufficio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso.

Art. 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:

- a) eventuale prova di preselezione;
- b) una prova scritta;
- c) prove di efficienza fisica;
- d) accertamenti psicofisici;
- e) accertamenti attitudinali;
- f) prova orale;
- g) prova facoltativa di lingua straniera;
- h) valutazione dei titoli di merito.

I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione pubblica.

2. I concorrenti regolarmente convocati che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove e degli accertamenti, di cui al precedente comma 1, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate, dalle Forze di Polizia e dal Corpo dei Vigili del Fuoco ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e alla discussione della tesi di laurea. I rinvii possono essere previsti esclusivamente nel periodo già calendarizzato per le singole tipologie di prove. Non si procederà a riconvocazione per le prove che si svolgono in unica data.
3. Le prove selettive non avranno luogo nei giorni di festività religiose rese note con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3 della Costituzione.
4. L'Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 7

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:

- a) la commissione esaminatrice per l'eventuale prova di preselezione, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito, per la prova orale per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione delle graduatorie di merito;
- b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
- c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
- d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.

2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:

- a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
- b) due o più Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali può essere sostituito con un docente universitario o di istituto di istruzione

secondaria di secondo grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;

- c) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione può essere integrata da docenti universitari o di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra amministrazione, in qualità di membri aggiunti, i quali hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.

- 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:

- a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
- b) due Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Durante lo svolgimento degli esercizi fisici previsti, la commissione si avvarrà dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.

- 4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:

- a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (C.N.S.R.) presidente;
- b) due o più Ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

- 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:

- a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (C.N.S.R.);
- b) Ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e Ufficiali psicologi, membri, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (C.N.S.R.), dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si potrà avvalere altresì del supporto di un Ufficiale psicologo dell'Arma dei Carabinieri, nel caso previsto dal successivo art. 12, comma 3, lettera b).

Art. 8

Eventuale prova di preselezione

- 1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso- a un'eventuale prova di preselezione.
- 2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire con le modalità e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova che saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. Resta, pertanto, a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova nel precitato sito.
- 3. Con le stesse modalità descritte al precedente comma 2, sarà data notizia dell'eventuale

mancato svolgimento della prova di preselezione, qualora in base al numero dei concorrenti non sarà ritenuto opportuno effettuarla.

4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione pubblica, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Se la prova verrà svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocaioni, fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 6, comma 2, del presente bando. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnrconcuiff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, al massimo entro le ore 13.00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I rinvii possono essere previsti esclusivamente nel periodo già calendarizzato della prova. Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocaioni.
5. Argomenti, modalità di svolgimento e calcolo del punteggio della prova sono riportati nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La prova si svolgerà secondo le specifiche norme tecniche approvate con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, citato nelle premesse e, per quanto applicabili, le disposizioni di cui allo specifico Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
La prova potrà essere effettuata anche mediante l'uso di strumenti digitali. In tal caso, le modalità di svolgimento saranno indicate nelle suddette norme tecniche.
7. All'esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova la commissione formerà, sulla scorta di quanto disposto al precedente art. 1 comma 1, lettere a) e b), distinti elenchi, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alla prova scritta di cui al successivo art. 9.
8. Saranno ammessi alla prova scritta, nell'ordine dei distinti elenchi:
 - n. 180, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
 - n. 40, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).Alla prova scritta saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nei predetti elenchi abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
9. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere la successiva prova scritta, per essere rientrati nei rispettivi numerici indicati nel precedente comma 8, saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito "www.carabinieri.it".
10. Ciascun candidato potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della relativa griglia di correzione e del proprio modulo di risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice.

Art. 9

Prova scritta

1. I concorrenti che avranno superato la prova di preselezione (qualora abbia avuto luogo) ovvero ai quali non sarà comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo) dovranno sostenere la prova scritta, vertente su argomenti, riportati nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto inerenti le funzioni attribuite all'Arma dei Carabinieri, in materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, citato nelle premesse.
2. La presentazione dei candidati a tale prova dovrà avvenire secondo le modalità e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nel sito www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alla prova scritta secondo le modalità di cui al precedente art. 8, comma 9, ovvero ai quali non sarà comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta, portando al seguito un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione pubblica, una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, che il concorrente deve portare al seguito nonché (qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 6.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della suddetta prova scritta, saranno osservate le disposizioni di cui allo specifico Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana o codici non commentati messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
6. La prova scritta si intenderà superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.
7. L'esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e attitudinali di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati mediante avviso consultabile nel sito www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 10

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti che avranno superato prova scritta di cui al precedente art. 9, saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle quali saranno convocati, secondo le modalità e le indicazioni circa la data e l'orario, che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nel sito "www.carabinieri.it", che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti con le modalità riportate al precedente art. 9, comma 7.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 6. Non saranno previste riconvocaioni, fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 6, comma 2. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrcconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione, al massimo entro le ore 13.00 del quinto giorno lavorativo antecedente

(sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria concorsuale per la prima ipotesi, sanitaria, rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata con il SSN, per la seconda ipotesi. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso).

I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione, dovranno immediatamente comunicarlo alla competente commissione la quale adotterà le conseguenti determinazioni.

Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da parte di concorrenti che le avranno portate comunque a compimento, anche se con esito negativo.

3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, emanate in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1 settembre 2017, citato nelle premesse.

Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica, muniti di un documento d'identità in corso di validità (oltre all'originale dovrà essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica rilasciato per l'atletica leggera, ovvero per una delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il certificato medico sportivo in parola, presentato dal candidato, dovrà essere obbligatoriamente "in corso di validità" (e tale documento comunque deve avere validità annuale). La mancata presentazione ovvero la constatata irregolarità di detto referto di tale certificato comporterà l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.

I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza della prova di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo art. 11. La mancata presentazione o validità di detto referto comporterà l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.

Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psicofisici e attitudinali ai sensi dell'art. 640, comma 1 bis e ter e dell'art. 1494, comma 5 bis del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo

impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere la prova orale e quella facoltativa di lingua straniera

Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi, determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti psicofisici e attitudinali e l'esclusione dal concorso.
6. Il superamento di tutti gli esercizi determinerà il giudizio di idoneità con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalità indicate nella tabella riportata nel citato Allegato C.

Art. 11

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all'accertamento del possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo Forestale dell'Arma dei Carabinieri.
2. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata, sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle direttive tecniche approvate con decreto Ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, ai fini dell'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 6. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2 per i concorrenti che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN; in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo_cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova

convocazione, al massimo entro le ore 13.00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.

4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psicofisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
- a) referto attestante l'effettuazione dei markers virali: HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
 - b) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato D, rilasciato dal proprio medico di base, che attesti lo stato di salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
 - c) per i soli concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
 - 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) di cui al precedente art. 10, comma 3. La mancata presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc.) determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
 - 2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzati alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento);
 - d) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);
 - e) elettrocardiogramma con referto;
 - f) visita otorinolaringoiatra con referto;
 - g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz) con referto;
 - h) referto dei seguenti esami ematochimici:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatinemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia totale;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata (richiesta solo nel caso in cui il valore della bilirubina totale sia superiore a 1 mg/dL);
 - 9) gamma GT.
 - i) referto di esame delle urine standard e del sedimento;
 - j) documentazione sanitaria inerente eventuali patologie pregresse (fratture, traumatismi, interventi chirurgici, ricoveri, etc.) o attuali (intolleranze, allergie, dismetabolismi, terapie e trattamenti in corso etc.) del candidato degne di nota, con particolare riferimento a cartelle cliniche ed eventuali esami istologici e radiologici. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente comma, comporterà l'esclusione dagli accertamenti psicofisici e, quindi, dal concorso.

5. La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) valuterà le risultanze della visita medica generale e dei seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) cardiologici;
 - b) oculistici;
 - c) odontoiatrici;
 - d) otorinolaringoiatrici;
 - e) ginecologici;
 - f) psichiatrici (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
 - g) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca dei cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Il mancato rilascio del consenso comporta l'esclusione dal concorso;
 - h) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico - legale.

Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10, comma 3.
7. Gli accertamenti psicofisici verificheranno:
 - a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri, l'assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psico-fisica;
 - b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3.

La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale (AV), limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito";
 - c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali;
 - d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del

decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertato secondo le modalità previste dalla Direttiva Tecnica dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse. Tale accertamento non sarà effettuato nei confronti dei militari in servizio.

8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i concorrenti:
 - a) militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto;
 - b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato al precedente comma 7, lettera b);
 - c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente comma 7, lettera d);
 - d) che risultino affetti da:
 - imperfezioni e infermità contemplate nella Direttiva tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato nelle premesse;
 - positività per l'abuso di alcol, riscontrata, anche per via indiretta;
 - positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
 - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla frequenza del corso
 - tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri.
 - e) la commissione per gli accertamenti psicofisici giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche per gli accertamenti psicofisici, richiamate al comma 2 del presente articolo.
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psicofisici, che sarà notificato per iscritto a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.

Art. 12

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 11 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali. Eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 8, comma 4, dovranno essere proposte all'atto della convocazione agli accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 11.
2. Gli accertamenti attitudinali si svolgono attraverso un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati, così come sono declinate nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le

potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre, ai fini di un proficuo inserimento nell'Arma dei Carabinieri quale Ufficiale del ruolo forestale.

3. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:
 - a) una preliminare, nella quale un Ufficiale psicologo, avvalendosi della collaborazione del personale di assistenza necessario alle operazioni di vigilanza/sorveglianza e raccolta del materiale testologico, presso le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, provvede a somministrare uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale;
 - b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, lettera d), e comma 5, del bando, si riunisce per l'esame preliminare delle prove attitudinali. L'Ufficiale psicologo procede all'interpretazione delle risultanze dei test/questionari somministrati e delinea e illustra agli altri membri della Commissione un quadro generale del candidato che costituisce una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale. Successivamente la Commissione attitudinale effettua una "intervista attitudinale di selezione" volta all'acquisizione di ogni elemento utile per giungere ad esprimere il giudizio definitivo nei riguardi del candidato. Se ritenuto necessario, al fine di approfondire specifici elementi psicologici non emersi nel corso dell'intervista, la Commissione ha facoltà di sospendere l'esame e richiedere un secondo colloquio con un Ufficiale psicologo, diverso dal membro della commissione stessa che, all'uopo, redige una "relazione psicologica". Al termine del colloquio, la Commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento quale Ufficiale in servizio nell'Arma, tenendo conto dell'eventuale "relazione psicologica". Tale giudizio, che sarà notificato all'interessato, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
4. Le modalità di svolgimento sono definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, mediante pubblicazione sul sito dei Carabinieri, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
5. Durante gli accertamenti attitudinali:
 - a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.I candidati che contravvengono alle disposizioni contenute alle precedenti lettere a) e b) sono esclusi dal concorso con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.
6. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
7. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3.
8. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.

Art. 13

Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova orale.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi riportati nel citato Allegato B, saranno resi noti, mediante avviso consultabile nel sito www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 6. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2.
4. Durante lo svolgimento della prova, eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento della commissione esaminatrice.
5. La prova orale, della durata di circa 30 minuti e comunque e non oltre i 40 minuti, si intenderà superata se il concorrente avrà riportato il voto minimo di almeno 18/30.

Art. 14

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco) sarà sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, e che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consisterà in un'iniziale prova scritta e una successiva prova orale, che sarà sostenuta dai candidati idonei alla prova scritta di una soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati dovrà avvenire secondo le indicazioni comunicate mediante avviso con le modalità indicate al precedente art. 9, comma 2.
2. Detta prova sarà effettuata con le modalità indicate al punto 5 dell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si si precisa che non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alla data che sarà indicata.

Art. 15

Valutazione dei titoli di merito

1. Successivamente all'espletamento della prova di cui al precedente art. 14, la commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli di merito dei soli concorrenti idonei alla prova orale.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella stessa circostanza e con le stesse modalità dovranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche dichiarate in domanda. Al fine di favorire l'opera di catalogazione e valutazione da parte della commissione esaminatrice, la documentazione probatoria e/o le pubblicazioni dovranno essere consegnate in separati raccoglitori e riepilogate in un apposito elenco. Non saranno presi in considerazione titoli di merito e/o pubblicazioni trasmesse o consegnate oltre la data di presentazione alle prove di efficienza fisica. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nel precedente art. 5.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto

- sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, per i quali i concorrenti abbiano fornito, analitiche e complete informazioni in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli di studio e professionali, relativamente ai titoli di servizio, nonché delle certificazioni di conoscenza linguistica, la commissione disporrà di un massimo di 10 punti così ripartiti:
- a. titoli di servizio:
 - 1) servizio prestato presso Enti/Reparti specializzati nella tutela ambientale, agroalimentare e forestale dell'Arma dei Carabinieri o dell'assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a 2,5 punti;
 - 2) servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri diverso da quello di cui al precedente punto 1): fino a 2 punti;
 - 3) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio (se effettuato), nonché servizi, attività e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una Pubblica Amministrazione: fino a 1 punto;
 - b. titoli di studio e professionali:
 - 1) voto della laurea magistrale richiesta per la partecipazione al concorso: fino a 3 punti;
 - 2) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e altri titoli accademici e tecnici, afferenti alle discipline agrarie e forestali e della biodiversità: fino a 3 punti;
 - 3) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, e riportate in riviste scientifiche, o monografie e altri lavori e contributi nelle materie elencate all'Allegato A, punto 2 prova scritta", con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato: fino a 1 punto;
 - 4) abilitazione all'esercizio della professione, afferente ad uno dei titoli di studio richiesti come requisito di partecipazione: 0,5 punti.

Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e contributi prodotte in collaborazione, la valutabilità della pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori;
5. La commissione comunicherà al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso i nominativi del personale dell'Arma dei Carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera m).

Art. 16

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione esaminatrice in relazione ai posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). Dette graduatorie saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente, calcolato sommando:
 - a) il voto riportato nella prova scritta;
 - b) l'eventuale punteggio incrementale riportato nella prova scritta di efficienza fisica;
 - c) il voto riportato nella prova orale;
 - d) l'eventuale punteggio riportato nella prova facoltativa di lingua straniera;
 - e) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito.
2. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale, nel quale si terrà conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 1, comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo, nel decreto di

approvazione delle graduatorie, si terrà conto, a parità di merito, dei seguenti titoli di preferenza, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.

- 4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) e b) saranno dichiarati vincitori del concorso.
- 5. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato per estratto -ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196- nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it e nel portale InPa, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.
- 6. Le vincitrici del concorso, rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3 saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata sulla base del punteggio ottenuto nelle graduatorie finali al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

Art. 17

Nomina

- 1. I concorrenti di cui al precedente art. 16, comma 4 saranno nominati -sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - Tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri -.
- 2. Il conferimento della nomina è subordinato:
 - a) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
 - b) al superamento del corso formativo di cui al successivo comma 4, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall'art. 599 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
- 3. L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della Difesa con il quale sarà conferita la nomina, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatorie finali di merito). L'anzianità relativa verrà rideterminata al superamento

del corso formativo con le modalità di cui al successivo comma 12, del presente articolo.

4. Dopo la nomina, gli Ufficiali saranno invitati ad assumere servizio e frequenteranno, come prescritto dall'art. 737 bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non inferiore ad un anno, con le modalità stabilite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
5. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola Ufficiali dell'Arma –Via Aurelia 511 – Roma - per la frequenza del corso medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione pubblica e della tessera sanitaria.
6. All'atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina e quindi l'allontanamento dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comporterà la decadenza dalla nomina.
7. Il personale sottoposto -secondo i rispettivi ordinamenti- a obblighi di servizio dovrà, all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di competenza.
8. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale sede, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN, in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. Gli Ufficiali riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'Allegato F. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
 - certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi sulla persistenza dell'idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi, tali da determinare un provvedimento medico - legale di inidoneità al servizio militare.
9. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del predetto test la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, non potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. I candidati nominati vincitori sono obbligati a presentarsi il giorno di prevista convocazione. Qualora gli stessi, per cause di forza maggiore, non possano ottemperare tempestivamente alla convocazione, dovranno darne comunicazione, entro la data di prevista presentazione, alla

Scuola Ufficiali dell'Arma -Via Aurelia 511- Roma (scufrepcorsi@carabinieri.it) e al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri che, riconosciuta la validità della motivazione prospettata, potrà concedere al candidato un differimento dalla data di presentazione, che in nessun caso, potrà essere superiore ai quindici giorni dall'inizio del corso formativo. Il provvedimento di differimento dovrà essere inviato al candidato, al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per gli eventuali successivi adempimenti e per conoscenza anche alla Direzione Generale per il Personale Militare.

I candidati qualora non facciano pervenire, entro 48 (quarantotto) ore comunicazioni al riguardo, saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi al corso formativo.

11. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere all'ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel precedente art. 16, entro 1/12 (un dodicesimo) della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
12. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso formativo, la riserva di cui al precedente comma 2 verrà sciolta e l'anzianità relativa verrà rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
13. Agli Ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 18

Accertamento dei requisiti

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo di cui al precedente art. 5, comma 1 ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, all'uopo delegato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d'ufficio:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergerà la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 19

Esclusioni.

1. L'Amministrazione della Difesa potrà escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto e stabiliti dal precedente art. 2, nonché escludere i medesimi dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato durante il corso stesso.
2. L'Amministrazione della Difesa può, inoltre, con provvedimento motivato, dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.

Art. 20

Spese di viaggio. Licenza.

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti

dall'art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.

2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 21

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo "cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it", preferibilmente secondo il modello in Allegato G.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a. Titolari del trattamento dei dati personali sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail cgensrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it;
 - b. il Responsabile della protezione dei Dati del Ministero della Difesa può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it, mentre il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail rpd@carabinieri.it o di posta elettronica certificata respprotodati@pec.carabinieri.it;
 - c. il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del

D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
- d. i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
- e. i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
- f. la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g. in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;
- h. l'allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato ai sensi dell'art. 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale del reclutamento (InPa) e nell'area concorsi on line dell'Arma dei Carabinieri.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

**DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO
OBBLIGHI MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE UFFICIALE RT
(da compilare in stampatello)**

Il sottoscritto _____
(specificare cognome e nome)¹

nato a _____ (prov. _____), il _____,

residente a _____ (prov. _____),

in via/piazza _____, c.a.p. _____,

Sesso _____, codice fiscale _____,

**consapevole delle conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci,
dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:**

- di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

- di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

Località e data _____

(firma in originale, non in stampatello, del candidato)²

NOTE:

- (a) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- (b) ² la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l'autenticazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, CRITERI DI VALUTAZIONE E PROGRAMMI DELLE PROVE D'ESAME

1. ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

2. EVENTUALE PROVA DI PRESELEZIONE

- a) La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di questionario comprendente 100 quesiti a risposta multipla predeterminata. Essa verterà su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana, storia, geografia, cittadinanza e Costituzione italiana, matematica, geometria e scienze), di storia e struttura ordinativa dell'Arma dei Carabinieri, di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse). Saranno previsti anche quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.

Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo periodo antecedente alla data di svolgimento della prova, sarà resa disponibile la "banca dati items", solo come mero ausilio allo studio, dalla quale saranno tratti i predetti quesiti (fatta eccezione per quelli di lingua straniera e di quelli di ragionamento finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte) mediante un'apposita piattaforma informatica di simulazione della prova, disponibile sul sito istituzionale www.carabinieri.it area concorsi ed attivabile tramite il codice di sicurezza, univoco e personale per ciascun candidato (alfanumerico - senza il codice concorso - e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

- b) La commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà ai candidati il materiale occorrente e fornirà loro tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento, richiamando l'attenzione al rispetto delle norme comportamentali da osservare, pena l'esclusione dal concorso.
- c) Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente; o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti, e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; è vietato altresì l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente spenti. Al fine di preservare l'anonimato dei singoli moduli risposta test, è fatto divieto assoluto di utilizzare penna di colore diverso dal nero indelebile e di apporre qualsiasi tratto distintivo, né sul fronte, né sul retro. La mancata osservanza di tali prescrizioni comporterà l'esclusione dalla prova con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente, verrà escluso il concorrente che abbia venga sorpreso a copiare.
- d) Per le modalità di svolgimento, correzione e valutazione della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite Norme Tecniche, approvate con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e rese

disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

- e) Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data multipla.

3. PROVA SCRITTA

- a) La commissione prepara tre tracce per la prova scritta di cultura tecnico-professionale. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione.

La scelta delle tracce da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

Gli elaborati, qualora in formato non digitale, debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

La prova scritta consisterà nello svolgimento, nel tempo massimo di 6 (sei) ore, di un elaborato estratto a sorte tra quelli predisposti (almeno tre) dalla commissione esaminatrice sugli argomenti delle materie appresso indicate inerenti le funzioni attribuite all'Arma dei Carabinieri in materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (durante lo svolgimento della prova sarà consentita solo la consultazione di dizionari/codici non commentati, messi a disposizione dalla commissione esaminatrice):

- (1) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;
- (2) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
- (3) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- (4) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;
- (5) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
- (6) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
- (7) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
- (8) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
- (9) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
- (10) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
- (11) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa

normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;

- (12) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
- (13) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;
- (14) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
- (15) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
- (16) educazione ambientale;
- (17) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;
- (18) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
- (19) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.

b) Durante lo svolgimento della prova:

- (1) non è permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice;
- (2) non è ammesso introdurre nell'aula borse, borselli, bagagli, dizionari, codici e simili, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico (per la specialità "Genio" si rimanda alla sezione "Ausili Didattici" del programma di studio);
- (3) è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il concorrente deve portare al seguito.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni impartite o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte da appunti o da un altro candidato è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più concorrenti abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.

Per lo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni fornite durante la prova. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

4. PROVA ORALE

- a) La prova, della durata di circa 30 minuti e comunque non oltre i 40 minuti, consisterà in un colloquio vertente su una tesi estratta a sorte per ciascuna delle materie di Cittadinanza e Costituzione, storia dell'Arma dei Carabinieri e su due tesi estratte a sorte per la materia tutela forestale, agroalimentare e ambientale. Per la preparazione della materia di storia dell'Arma, i concorrenti potranno utilizzare quale ausilio il compendio informativo reperibile sul portale "Leonardo"> aree tematiche> Addestramento> Sinossi.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE	
tesi 1	la società e lo Stato; le norme giuridiche; caratteri generali dello Stato; il sistema sociale: dallo Stato liberale allo Stato sociale; i diritti sociali; il sistema politico: forme di Stato e forme di governo; il sistema dell'informazione: la libertà di manifestazione del pensiero; la libertà di insegnamento;
tesi 2	dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana; la Costituzione della Repubblica e l'ordinamento dello Stato italiano; caratteri e suddivisione della Costituzione: i principi fondamentali; la democrazia, il corpo elettorale e il diritto di voto; il sistema elettorale: maggioritario e proporzionale;
tesi 3	i diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione; il principio di uguaglianza; le libertà: la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la segretezza della corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di religione; il diritto alla riservatezza; le libertà economiche;
tesi 4	le funzioni dello Stato, gli organi e la loro classificazione; il Parlamento e la funzione legislativa; il Governo e la funzione esecutiva; la magistratura e la funzione giudiziaria;
tesi 5	il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale; la Pubblica Amministrazione e le sue funzioni; gli organi dell'Amministrazione centrale; le autonomie locali: Regione, Provincia, Comune;
tesi 6	la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; l'ONU e le sue funzioni; l'Unione Europea: la carta dei diritti fondamentali, l'evoluzione storica, gli Stati membri, gli organi e le loro funzioni; l'euro e la sua funzione nell'unificazione europea.

STORIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI	
tesi 1	la fondazione del Corpo; le prime prove; i Carabinieri in guerra.
tesi 2	l'Arma nel Regno d'Italia; lo sviluppo dell'Arma; le prime missioni all'estero.
tesi 3	l'Arma nella 1 ^a guerra mondiale, nel primo dopoguerra, nel fascismo e oltremare.
tesi 4	l'Arma nella 2 ^a guerra mondiale, nella guerra di liberazione e negli anni del dopoguerra.
tesi 5	il terrorismo e la contestazione; l'Arma proiettata verso il futuro.

TUTELA FORESTALE, AGROALIMENTARE E AMBIENTALE	
tesi 1	I principi della politica ambientale dell'Unione Europea; le procedure ambientali; la VIA; la VAS; l'AIA; l'AUA; il principio di "sviluppo sostenibile"; valutazione ambientale di piani e programmi; il danno ambientale; il principio di precauzione e prevenzione ambientale; il risarcimento del danno ambientale; il principio di "chi inquina paga"; i delitti contro l'ambiente e la legge 68/2015; la Valutazione d'Incidenza Ambientale.
tesi 2	Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; i piani di gestione e i piani di tutela delle acque; la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee; valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale; la classificazione degli scarichi; la tutela dei corpi idrici e la disciplina degli scarichi; norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; la transizione ecologica.

tesi 3	Botanica forestale; difesa del bosco dai fattori biotici e abiotici; tecniche di monitoraggio dello stato di salute dei boschi; dendrometria; selvicoltura; i vivai forestali; i rimboschimenti; le sistemazioni idraulico forestali e l'ingegneria naturalistica; norme in materia di difesa del suolo; lotta alla desertificazione; la deforestazione; il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; il vincolo idrogeologico; le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale; la difesa del suolo nel "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; i piani paesaggistici; gli strumenti di gestione del territorio.
tesi 4	Lo smaltimento e il recupero di rifiuti; la normativa sulla gestione dei rifiuti; la classificazione dei rifiuti; il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; la bonifica dei siti inquinati; le competenze nella gestione dei rifiuti; terre e rocce da scavo; le discariche abusive ed i siti orfani di cui alla Legge 30.12.2018, nr.145 e successive modifiche ed integrazioni; lo scarico di acque reflue; la nozione di rifiuto e non rifiuto; materie prime secondarie e sottoprodotti; imballaggi e rifiuti di imballaggio; il sistema dei consorzi nella gestione dei rifiuti; end of waste. Gli illeciti penali ed amministrativi nel Sistema dei rifiuti traffico illecito di rifiuti.
tesi 5	Elementi di zoologia; riconoscimento delle specie animali di interesse naturalistico prioritario; la fauna selvatica e la sua tutela; l'esercizio dell'attività venatoria e la lotta al bracconaggio; Convention on International Trade in Endangered Species (Convenzione di Washington – C.I.T.E.S.); Direttiva zoo; circhi; animali pericolosi; Regolamenti FLEGT e EUTR; Codice Penale: i delitti contro il sentimento per gli animali; la tutela giuridica degli animali; i reati in danno agli animali; tutela degli animali durante il trasporto.
tesi 6	Le Convenzioni per la protezione della natura e per la salvaguardia della biodiversità; la Convenzione di Ramsar 1971; la Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro 1992; Convenzione sul cambiamento del clima 1992; la Convenzione di Ginevra 1979; il protocollo di Kyoto 1997; il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali; la direttiva "Habitat"; la direttiva "Uccelli"; la Convenzione di Berna 1979; la Convenzione di Bonn 1979; la Convenzione europea del paesaggio 2000 le Convenzioni delle Nazioni Unite sull'Ambiente; Convenzioni quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; Convenzione sulla biodiversità; Convenzione per la lotta contro la desertificazione ; l'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile; Green New Deal, Strategia europea e nazionale per la Biodiversità, Farm to Fork..
tesi 7	La Legge-quadro in materia di incendi boschivi; le tecniche di prevenzione degli incendi boschivi; ecologia del fuoco: la risposta dei boschi agli incendi; i vincoli introdotti dalla Legge-quadro in materia di incendi boschivi; il catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco; le modifiche al codice penale previste dalla Legge-quadro in materia di incendi boschivi; divieti, prescrizioni e sanzioni ai sensi della Legge-quadro in materia di incendi boschivi; vincoli di caccia e pascolo su terreni percorsi dal fuoco; il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
tesi 8	Il Codice dei beni culturali e del paesaggio; la tutela amministrativa del paesaggio; piani e vincoli paesaggistici; convenzioni internazionali sul paesaggio; il regime vincolistico della proprietà forestale; i boschi e la loro tutela; orientamento e modernizzazione del settore forestale; pianificazione e gestione delle foreste e dei pascoli; sistemi informativi geografici in ambito forestale e ambientale; assestamento forestale; la definizione giuridica di bosco; le competenze regionali nella gestione forestale; la tutela dell'ambiente e del paesaggio nella Costituzione Italiana; la tutela penale del paesaggio; verde urbano.

tesi 9	Salvaguardia della natura; biologia ed ecologia della conservazione; ripristino ecologico e restauro degli ecosistemi; le aree protette, le Convenzioni internazionali per la tutela ambientale, la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, la classificazione delle aree nazionali protette, la gestione delle riserve naturali, i vincoli ambientali; le riserve naturali statali; la tutela delle zone umide di importanza internazionale; siti di importanza comunitaria; i parchi nazionali e gli Organi dell'Ente parco; le Zone Economiche Ambientali di cui alla Legge 12.12.2019, nr. 141 (cd. Legge Clima); i parchi regionali e gli organi di gestione; la valutazione di incidenza ambientale; le zone di protezione speciali (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC); le riserve MAB-UNESCO.
tesi 10	Normativa del settore agroalimentare a livello nazionale, europeo e internazionale; la rintracciabilità nelle filiere agroalimentari; la tracciabilità degli alimenti, mangimi e animali destinati alla produzione alimentare; le frodi alimentari, commerciali e contraffazioni nel settore agroalimentare; i reati sanitari; sicurezza alimentare, sicurezza igienico sanitaria e qualità; il pacchetto igiene; produzioni alimentari certificate; l'etichettatura agroalimentare: sistema normativo nazionale e comunitario; origine dei prodotti agroalimentari alla luce del codice doganale europeo e del nuovo regolamento sull'etichettatura.

5. PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA

- La prova facoltativa di lingua straniera, una sola tra l'inglese, francese, spagnola e tedesco, sarà sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sempreché la lingua scelta sia diversa da quella indicata nell'eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 15, comma 4.
- Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, verrà sottoposto ad un'iniziale prova scritta consistente nella somministrazione di 30 (trenta) quesiti a risposte multiple predeterminate, della durata non superiore a 40 minuti.
- Al termine della prova scritta sarà assegnata ad ogni candidato una votazione, espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 1 (un) punto per ogni risposta esatta e 0 (zero) punti per ogni risposta non data, multipla o errata.
- I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata non inferiore a 10 minuti circa, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.
- Ai candidati che supereranno entrambe le prove verrà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16 del bando di concorso:
 - da 18,00/30 a 21,50/30: punti 0,50;
 - da 22,00/30 a 24,50/30: punti 1,00;
 - da 25,00/30 a 27,50/30: punti 1,50;
 - da 28,00/30 a 30,00/30: punti 2,00.

1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA

a. CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO INCREMENTALE
CORSA PIANA 1000 METRI	tempo superiore a 4'20''	INIDONEO	
	Tempo compreso tra 4'20'' e 4'00''	IDONEO	0 punti
	tempo inferiore a 4'00''	IDONEO	0,5 punti
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti inferiori a 8 tempo massimo 2' senza interruzioni	INIDONEO	
	piegamenti compresi tra 8 e 15 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0 punti
	piegamenti uguali o superiori a 16 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0,5 punti
SALTO IN ALTO (due tentativi)	mancato superamento cm. 120	INIDONEO	
	superamento cm. 120	IDONEO	0 punti

b. CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

ESERCIZIO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO	GIUDIZIO	PUNTEGGIO INCREMENTALE
CORSA PIANA 1000 METRI	tempo superiore a 5'20''	INIDONEO	
	Tempo compreso tra 5'20'' e 5'00''	IDONEO	0 punti
	Tempo inferiore a 5'00''	IDONEO	0,5 punti
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	piegamenti inferiori a 6 tempo massimo 2' senza interruzioni	INIDONEO	
	Piegamenti compresi tra 6 e 13 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0 punti
	piegamenti uguali o superiori a 14 tempo massimo 2' senza interruzioni	IDONEO	0,5 punti
SALTO IN ALTO (due tentativi)	mancato superamento cm. 90	INIDONEO	
	superamento cm. 90	IDONEO	0 punti

Intestazione dello studio medico di base di cui all'articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ (____), il _____,
 residente a _____ (____), in via _____, n. _____,
 codice fiscale _____,
 identificato mediante documento d'identità tipo: _____,
 rilasciato il _____, da _____.

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE
 (barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH (favismo)	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa*	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapia farmacologica in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

* In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, c.1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

(località)

(data)

firma interessato
 (o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

Il medico

(timbro e firma)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO¹

(articolo 169, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____), il _____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

Il candidato

(località) (data) (firma)

~~~~~

NOTE:

- (1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
documento d'identità: n° \_\_\_\_\_  
rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
eventuale Ente di appartenenza \_\_\_\_\_

DICHIARA

1. di aver fornito all'Ufficiale medico dell'Infermeria del Reparto d'Istruzione elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l'Ufficiale medico in caso di insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l'attività di servizio;
5. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta all'atto della presentazione al corso in data \_\_\_\_\_.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'Ufficiale medico

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

AL CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI  
PEC: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

**OGGETTO:** Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA DI COMPLESSIVI 12 TENENTI  
IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO FORESTALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
indirizzo P.E.C. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO/IDONEO A:**

- ☐ PROVA SCRITTA (ART. 9) COMUNICAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- ☐ PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. 10) COMUNICAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- ☐ ACCERTAMENTI PSICOFISICI (ART. 11) COMUNICAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- ☐ ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 12) COMUNICAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- ☐ PROVA ORALE (ART. 13) EFFETTUATA IL: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- ☐ GRADUATORIA DI MERITO (ART. 16).

**CHIEDE**

- ☐ l'invio a mezzo P.E.C.
- ☐ di prendere visione <sup>(1)</sup>
- ☐ copia conforme <sup>(2)</sup>

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto, per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

|              |       |
|--------------|-------|
| Luogo e data | Firma |
| _____        | _____ |

IL PRESENTE MODULO È RINVENIBILE NELLA PAGINA DEDICATA AL CONCORSO NEL PORTALE DEI CONCORSI ON-LINE DELLA DIFESA

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI**

### ***INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR***

---

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it), nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

#### **CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI**

I **Titolari del trattamento** sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n.45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n.119, [cgcnsrdocs@carabinieri.it](mailto:cgcnsrdocs@carabinieri.it), posta elettronica certificata [crm34920@pec.carabinieri.it](mailto:crm34920@pec.carabinieri.it).

#### **QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n. 487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

#### **IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI**

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio".

- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

#### **A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI**

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei Carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- tra il Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*) e l'Arma dei carabinieri;
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

#### **PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI**

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

#### **DIRITTI PRIVACY**

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Anx. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

## BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti basi giuridiche rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali*.”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “*Codice dell'Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nell'area concorsi del sito dell'Arma dei Carabinieri al seguente link: <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

**REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI**  
**Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

**Articolo 15**  
**Diritto di accesso dell'interessato**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
  - a) le finalità del trattamento;
  - b) le categorie di dati personali in questione;
  - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
  - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

**Sezione 3**  
**Rettifica e cancellazione**

**Articolo 16**  
**Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

**Articolo 17**  
**Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
  - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
  - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
  - a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
  - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
  - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

**Articolo 18**  
**Diritto di limitazione di trattamento**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
  - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
  - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

## **Articolo 19**

### **Obbligo di notifica in caso di rettifica**

#### **o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento**

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

## **Capo III Sezione 4**

### **Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche**

## **Articolo 21**

### **Diritto di opposizione**

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

## **Capo VIII**

### **Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni**

#### **Articolo 77**

##### **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo**

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

